

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 166

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BOBBA, BARGERO, BINI, BIONDELLI, FIORONI, IORI, MARGORNO, MARZANO, MIOTTO, MISIANI, PORTA, RAMPI, VERINI

Modifiche agli articoli 1917 e 2751-*bis* del codice civile e all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di tutela risarcitoria delle vittime del lavoro

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli infortuni sul lavoro, nonostante l'attenzione anche politica e legislativa registrate negli ultimi anni, rappresentano un problema sociale rilevante al quale non corrisponde un'adeguata tutela risarcitoria. Infatti il decreto legislativo n. 81 del 2008, recante « Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro » appare inadeguato a coglierne tutte le peculiarità, ma soprattutto a garantire il risarcimento per il danno subito.

Nonostante le più incisive norme e la maggiore attenzione riservata alla prevenzione, i dati del secondo semestre 2008 e dei primi mesi del 2009 sono a tal proposito poco confortanti.

Quando si verifica l'infausto evento, occorre, quindi, fare in modo che al lavoratore infortunato sia assicurata la maggiore tutela possibile e il quadro normativo vigente, se può dirsi adeguato in caso di solvibilità dell'imprenditore-datore di lavoro, riconosciuto responsabile dell'evento infortunio, di certo è inadeguato e penalizzante per il lavoratore nel caso di fallimento dell'impresa, quasi l'insolvenza fosse colpa del dipendente.

In particolare, le norme vigenti prevedono che il fallimento dell'impresa, nel caso in cui quest'ultima abbia stipulato un'apposita polizza di assicurazione, come peraltro accade per abituali prassi, attrae anche l'indennizzo spettante al lavoratore. Diversamente da quanto accade nell'assicurazione per la responsabilità civile da

incidente stradale e per la stessa assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), non è riconosciuta al danneggiato-infortunato alcuna azione diretta nei confronti dell'assicuratore. Non solo: paradossalmente, l'indennizzo spettante al lavoratore cui sono residue lesioni invalidanti, quale che sia la loro gravità, va a incrementare il patrimonio del datore di lavoro, ossia del responsabile della violazione del dovere di sicurezza.

Nel caso poi l'azienda fallisca, il creditore-infortunato è costretto a concorrere con gli altri creditori che possono, quindi, soddisfarsi anche sulle somme che in assenza dell'infortunio di certo non sarebbero nel patrimonio del fallito, così che gli stessi beneficiano di un trattamento più favorevole di quello dell'infortunato, che vede le somme destinate a indennizzare le lesioni subite in conseguenza dell'infortunio attribuite anche a terzi, benché i creditori diversi dall'infortunato non siano portatori di diritti altrettanto costituzionalmente garantiti, come è evidente quando uno degli interessi contrapposti è il diritto alla salute e alla tutela del lavoro.

La materia è già stata oggetto di diversi interventi della Corte costituzionale e di sollecitazioni da parte della magistratura, ma in assenza di un intervento radicale e definitivo del legislatore le vittime di incidenti sul lavoro e le loro famiglie non sono tutelate.

Alcuni infortuni verificatisi negli ultimi anni in Piemonte, noti in tutto il Paese per la gravità delle conseguenze in termini di vite umane e per l'attenzione a questi riservata dalla stampa, possono meglio spiegare i disastrosi effetti di un sostanziale vuoto legislativo. Le vittime dell'incendio della fabbrica Thyssen, i sopravvissuti, le loro famiglie e gli operai hanno trovato un risarcimento, l'unico possibile in caso di tali tragedie, il cui importo è superiore agli indici normalmente riconosciuti per tali eventi, in considerazione della forza e della solidità economiche del datore di lavoro, dell'interesse mediatico e delle indagini della procura di Torino, che

per la prima volta in Italia hanno portato all'avvio di un procedimento per omicidio doloso nel caso di morti bianche.

Solo qualche mese prima, né i lavoratori coinvolti nell'esplosione del mulino di Fossano, né le famiglie dei lavoratori deceduti avevano ottenuto il risarcimento in denaro, in quanto l'azienda era fallita e la compagnia di assicurazione aveva pagato gli indennizzi al fallimento.

In sostanza, i familiari dei morti e i lavoratori invalidi vedranno altri creditori soddisfare i propri crediti che, nel caso in cui l'azienda non fosse fallita, sarebbero spettati unicamente a loro.

Un altro caso emblematico, accaduto sempre in Piemonte, riguarda un operaio impastatore addetto a un panificio nella provincia di Torino, il quale è rimasto vittima di un infortunio nel 1994: la macchina impastatrice lo ha reso monco degli arti superiori e gli ha provocato altre lesioni gravissime, causandogli a soli quaranta anni di età, un'invalidità del 90 per cento.

Dopo quattro anni di giudizio per far accertare la responsabilità del datore di lavoro e il suo diritto a essere risarcito, l'azienda è fallita e la vedova del lavoratore, morto durante il processo, si è trovata a concorrere con gli altri creditori, ma ad oggi, dopo quindici anni, non ha ancora potuto ottenere il suo risarcimento.

Se non vi fosse questa attrazione nel fallimento delle somme dovute dalla compagnia assicuratrice a titolo di risarcimento del danno da infortunio sul lavoro e se fosse riconosciuta all'infortunato l'azione diretta per il recupero di tutte le somme dovute anche dall'assicuratore in conseguenza dell'infortunio si eviterebbe questa manifesta ingiustizia. È infatti evidente che in tal modo la vittima o i suoi eredi potrebbero essere immediatamente risarciti — ad esclusione dei casi, come alcuni di quelli riportati, in cui la compagnia assicuratrice non contesti di dover risarcire il danno — senza dover subire i tempi e le erosioni patrimoniali insiti nella procedura fallimentare.

L'aberrante disparità di trattamento tra lavoratori infortunati dipende unicamente

dal rischio d'insolvenza dell'impresa datrice di lavoro. La Corte costituzionale è già intervenuta in materia nel 1983 (sentenza n. 326) modificando, con interpretazione additiva, l'articolo 2751-*bis* del codice civile e nel 2006 ha ritenuto di non poter intervenire in materia «essendo l'area riservata alle scelte economico-politiche del legislatore».

Le somme che l'assicuratore può essere tenuto a pagare per violazione del dovere di sicurezza non possono considerarsi in alcun modo beni di proprietà

del fallito, e devono essere espressamente indicate nell'elenco dei beni sottratti al fallimento.

Le modifiche legislative previste dalla presente proposta di legge non stravolgono in alcun modo la citata riforma organica delle norme in materia di sicurezza e di lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, ma si limitano ad attuare meri interventi di razionalizzazione di alcuni articoli del codice civile e dell'articolo 46 del regio decreto n. 267 del 1942, cosiddetta «legge fallimentare».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche agli articoli 1917 e 2751-bis del codice civile).

1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1917:

1) al secondo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ovvero se il danno deriva da qualunque violazione del dovere di sicurezza, restando impregiudicata l'azione nei confronti del responsabile solidalmente obbligato. La presente disposizione ha valore di interpretazione autentica »;

2) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Ogni patto contrario è nullo e si applicano di diritto le disposizioni del secondo comma »;

b) dopo il numero 1) dell'articolo 2751-bis è inserito il seguente:

« 1-bis) le richieste risarcitorie a seguito della violazione delle disposizioni per le quali è riconosciuto il diritto all'azione diretta nei confronti di chiunque ai lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008; ».

ART. 2.

(Modifica all'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

1. Dopo il numero 1) del primo comma dell'articolo 46 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è inserito il seguente:

« 1-bis) i crediti nei confronti delle imprese di assicurazione derivanti dalla violazione delle disposizioni in materia di sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da parte dei datori di lavoro; ».

